

STUDIO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)

Facendo seguito alle disposizioni dell'art. 9 della L. 27 del 24.3.2012 che ha introdotto nuove disposizioni sulle professioni regolamentate, la Commissione Parcelle e Tariffe dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza ha elaborato uno studio effettuato dall'Ordine degli Ingegneri di Milano, di cui si riporta un estratto, nell'intento di dare ai professionisti ed ai committenti ulteriori elementi di valutazione per la libera contrattazione dei compensi del consulente tecnico di parte (CTP) in ambito giudiziario.

L 27 del 24.3.2012 - art.9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) - comma 4.

"Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive delle spese, oneri e contributi. Al tirocinante..."

1. RICHIAMO ALLE CONSUETUDINI

In mancanza di diretti accordi tra le parti contraenti o di parametri stabiliti dagli organismi preposti, per la determinazione dei compensi professionali costituiscono un utile riferimento i criteri utilizzati per decenni in ottemperanza alle norme dell'epoca, come ad esempio la L. 143/1949 e la L. 319/1980 con le successive modifiche e integrazioni, le sentenze giudiziarie, le indicazioni degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, le determinazioni degli enti utilizzatori dell'attività professionale, ecc. L'applicazione continuativa di tali criteri ha determinato una prassi consolidata e una consuetudine nella modalità di determinazione delle competenze professionali dalla quale si può prendere spunto per individuare linee guida per la determinazione dei compensi professionali del consulente tecnico, fermo restando ovviamente il basilare principio del libero accordo tra le parti.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPENSO

I compensi per le consulenze, per le perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, per i giudizi arbitrali, gli amichevoli componimenti, ecc. si possono stabilire a discrezione (cioè importo omnicomprensivo concordato tra le parti) oppure in base al tempo per l'espletamento dell'incarico tenendo altresì conto dell'importanza e della difficoltà della causa e remunerandolo tenendo conto della competenza specifica del professionista. La valutazione del compenso in base al tempo presuppone la determinazione del numero di ore prevedibili per la prestazione (monteore), l'esplicitazione della remunerazione oraria dell'impegno del professionista e dei suoi collaboratori, l'indicazione dei criteri di valutazione dei casi particolari e delle spese.

3. VALUTAZIONE DEL MONTE ORE RIFERITO ALL' IMPORTO DELLA LITE

Nell'ambito della consulenza tecnica di parte in ambito giudiziario (CTP), presupposto l'impegno

del CTP corrispondente all'impegno del CTU, si può determinare il monte ore di riferimento dal rapporto tra il valore della remunerazione del CTU indicato all'art. 11 D.M. 30.5.2002 in funzione all'importo della lite e l'onorario a vacazione degli ingegneri e architetti stabilito nello stesso periodo in €/h 56,81 dal D.M. 3.9.1997. Per ogni scaglione di valore della lite si ottiene quindi un numero minimo e massimo di ore ritenendo l'applicazione del minimo o del massimo in funzione della difficoltà.

Importo della lite	da h	a h
fino a 10.000	10	20
fino a 25.000	20	40
fino a 50.000	33	66
fino a 100.000	50	100
fino a 250.000	75	150
fino a 500.000	85	170
fino a € 2.000.000 (*)	145	290

(*) valore limite lire 1.000.000.000 del 1980 rivalutato al 2002 e convertito in euro

4. VALUTAZIONE DEL COMPENSO ORARIO DEL PROFESSIONISTA

Si è rilevato che in questi ultimi anni è stato spesso esposto dagli ingegneri il compenso orario di €/h 75,00, valore in genere ritenuto congruo dagli organismi di controllo o dagli enti utilizzatori delle prestazioni professionali essendo questo importo circa corrispondente al valore stabilito dal D.M. 3.9.1997 aggiornato Istat. L'attività dei collaboratori "aiuto di concetto" è stata spesso remunerata con importo compreso tra un mezzo a due terzi del compenso del professionista incaricato.

E' stato altresì rilevato che alcune associazioni delle professioni tecniche esprimono le quotazioni

degli onorari del professionista in giornate, come ad esempio:

ingegnere laureato da meno di cinque anni	€/gg 800
ingegnere laureato da oltre cinque anni	€/gg 1.200
ingegnere esperto (con specifica esperienza o responsabilità)	€/gg 1.600

Presupposto l'impegno di h/gg, considerato il 30% per le spese ordinarie, il compenso dell'ingegnere con oltre cinque anni di esperienza risulta per il valore intermedio di circa €/h 115, infatti: $(115+30\%) \times 8 = 1.200$ circa €/h 115

Presupposta per l'ingegnere consulente tecnico diparte un'idonea esperienza professionale, si ritiene congruo per l'ingegnere CTP un compenso professionale intermedio tra i valori sopraindicati, oltre alle spese e agli oneri di legge. Per gli eventuali collaboratori del titolare dell'incarico, in assenza di diverse pattuizioni, si ritiene congruo un compenso orario pari a un mezzo del compenso del professionista. Quindi ad esempio si potrebbero ritenere congrui:

ingegnere consulente tecnico (CTP) laureato da oltre dieci anni €/h 90,00

collaboratori €/h 45,00

oltre alle spese ed agli oneri di legge (Inarcassa e IVA)

5. PECULIARITA'

Urgenza – Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, i compensi potrebbero essere aumentati del 15 %, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Disagio – Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi potrebbero essere aumentati fino al 50%.

Difficoltà – Il compenso potrebbe essere aumentato fino al doppio quando l'attività, per speciali difficoltà o per rispondere a particolari prescrizioni, richieda uno sviluppo di elaborati superiore al normale.

6. SPESE

Spese - E' stato rilevato che il professionista ingegnere espone le spese conglobandole in una percentuale ricompresa tra il 10 e il 60% degli onorari.

Si ritiene congruo il conglobamento delle spese ordinarie (spese di viaggio, spese di segreteria di gestione dello studio) nella percentuale del 30% dell'onorario integrate dal rimborso a piè di lista di eventuali spese straordinarie (utilizzo attrezzature speciali, prove di laboratorio, ecc.)

TABELLA RIASSUNTIVA QUOTAZIONI PER ONORARI E SPESE

Elaborando i parametri sopra richiamati, si possono individuare i seguenti riferimenti:

Onorario ingegnere consulente tecnico (CTP) laureato da oltre dieci anni €/h 90,00

Onorario collaboratore (1/2 dell'onorario del professionista incaricato) €/h 45,00

Spese ordinarie (spese di studio, segreteria, locomozione, ecc.) conglobate nel 30%

Spese straordinarie (utilizzo attrezzature speciali, prove di laboratorio, ecc.) piè di lista

Incremento per prestazioni con carattere di urgenza 15%

Incremento per prestazioni con particolare disagio (notturna, festiva, ecc.) 50%

Il presidente della Commissione Tariffe e Parcelle
Ing. Vincenzo De sena